Inquisitori in Terraferma
sui boschi del Cadore
1697 - 1698 - 1709

PER NOZZE

NOZZE

RUGGERO COLETTI

CON

LUIGIA MORETTI-ADIMARI

INFORMAZIONI

AGLI

INQUISITORI IN TERRAFERMA

SULLO

STATO DEI BOSCHI DEL CADORE

1697 - 1698 - 1709.

VENEZIA,

STABILIMENTO TIPOGRAFICO ANTONELLI

—

1881.

AL CAV. LUIGI DOTT. COLETTI

PADRE DELLO SPOSO.

CARISSIMO AMICO,

Nella faustissima occasione del matrimonio di Tuo figlio RUGGERO *colla gentilissima signora* LUIGIA MORETTI-ADIMARI *un amico da tanti e tanti anni e conservatore delle costumanze vecchie, quando però sien buone, non può far a meno di venirti dire col cuore in mano: Voglio bene a Te ed ai Tuoi, e Vi auguro ogni felicità.*

Se fossi poeta la formola sarebbe un sonetto, una canzone, un epitalamio.... anticaglie ormai relegate nel ferravecchio. Editore posso arieggiare l' uomo moderno pubblicando qualche cosa di antico, tanto più che, trattandosi di un Veneziano che parla a Cadorini, i documenti di cui mi valgo ricordano la costante fratellanza dei paesi in cui siamo nati, la quale avvalora la nostra amicizia. Perciò fra noi siamo veramente in famiglia.

La copia di questi documenti mi fu favorita dall' Illustrissimo Comm. Cecchetti, che estrasse dall' inesauribile miniera

dell' Archivio della Serenissima Repubblica un' Informazione che risponde ad un' inchiesta sullo stato dei boschi del Cadore (1697, 1698, 1709).

Storia del Vostro paese, statistica accurata, industrie, commerci, privilegi, amministrazione quasi autonoma, e l' eco della guerra suscitata dalla lega Cambrai, in cui i Cadorini si batterono contro i Tedeschi di Massimiliano imperatore con quello stesso slancio patriottico come nel quarantotto, sebbene con diversa fortuna; insomma di tutto c' è un poco che mi lusingo non Vi riescirà discaro leggere e conservare e con esso la memoria

Venezia, febbraio 1881.

del Vostro affezionatissimo amico
A. ANTONELLI.

INFORMATIONE humiliata agl' Illustrissimi et Eccellentissimi Signori:

Gio. Battista Gradenigo
Piero Foscarini e Giulio Ascanio Giustinian Kavalier, Sindici Inquisitori in Terra ferma.

Dagli Eccellenti Signori
Christoforo Maria Vecellio e } Sindici
Gio. Carlo Galeazzi }
Gio. Battista Zandonella dall'Aquila et
Osvaldo Soldano Cancelliere Noncij e per nome della magnifica Communità di Cadore mentre rissiedevano in Udine.

Nell' anno 1697 e nel 1698.

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Inquisitori in Terraferma.

Dovendo Noi Cristoforo Maria Vecellio, e Gio. Carlo Galeazzi, sindaci attuali della fedelissima Communità di Cadore, in humilissima ressignatione a' supremi venerati comandi dell' Eccellenze Vostre d' informatione del Stato, Privileggi e Governo di quel Territorio prostrati humiliamo, come:

Essendo Cadore situato nelle parti Orientali delle grand' Alpi Retie tiene ad Oriente la Carintia e Cargna, ad Ostro Cimolais e Bellunese, ad Occidente e Settentrione il Tirolo, si divide in più Regolati che tutti formano nove centenara e dal corpo di questi s' elegono ventinove persone delle più accreditate, quali col Nobil Huomo Capitanio et Eccellente Vicario costituiscono il Consiglio Generale del Territorio.

Fu ne secoli trasandati soggetto a Conti da Camino, ma diedesi poscia con ampio Privileggio sotto il Dominio temporale dei Reverendissimi Patriarchi d' Aquilegia.

Finalmente nell' anno 1420 per sua gloriosa felicissima sorte e tranquillità dopo seguita la deditione della Patria del Friuli sopra motivo di gracioso eccitamento in Ducali 5 Luglio dedicossi volontariamente nel dì ultimo dello stesso sotto il glorioso veneto impero, offerendo in Publico per contrasegno del suo Vassallaggio tutti li Dacij, condanne, affitti delle vene da ferro et ogn' altra entrata e riportando in graciosa ricompensa la confermatione de Privileggi essentione da Gravezze, Collette, Angarie e d' ogni altra fattione reale e personale libertà d' indipendente Giurisdittione permissione di reformar de rogar et abrogar a statuti e reformati corregerli come meglio li parerà essentione di non esser tenuti quei Destrittuali andar fuori del Territorio a militar ò per stipendio e facoltà d' eleggersi il Capitanio e Vicario delle Terre e luoghi di questo Serenissimo Dominio.

Che li Rodoli ò condotte delle Mercantie passino giusta il praticato.

Che sia conservata la Giurisdittione di Cadore Caprile e Vene da ferro.

Che sian osservati e mantenuti alla Communità tutti li Privileggi Giurisdittioni e consuetudini concesseli da Reverendissimi Patriarchi.

Che l' appelationi dalle sentenze civili de Vicario vadino all' Eccellentissimo signor Luogotenente della Patria come fu suplicato e si ha anco dal Statuto.

Che li banditi dal Cadore sian ricevuti in gratia e se alcuno havesse commesso qualche delitto contro il Serenissimo Dominio li sia rimesso.

Che li sia concesso nella Dominante per posto da scaricar e riponer li propri legnami il Terreno a San Francesco della Vigna.

Continuò l' elettione del Capitano al Consiglio di Cadore sin l' anno 1444, in cui pervenne ducale continente che il Capitanio che soleva eleggersi dal Consiglio di Cadore sia da essere eletto dal Serenissimo Maggior Conseglio il che non si dubita non sia per esser grato a Cadore perchè in ogni evento havrà un Nobil Huomo veneto confermando nel rimanente il privileggio dell' Elettione di Vicario che tuttavia susiste.

Nell' anno 1453 ardendo la Guerra col Trace in attestato della propria divotione tributò Cadore quantità di legnami all' Eccellentissima Casa dell'Arsenal come si ha da Ducale 27 settembre; e

Nell' anno 1463, 2 luglio, dedicò in Publico il famoso Bosco della Vizza all' or detto Sommadida che ne tempi passati presenti e venturi abbondantemente provvidde e provvederà di Arbori e legni bisognosi all' alestimento di Galeazze, Navi e Galere per serviggio dell' Armate di questa potentissima Republica con sommo suo vantaggio.

Nel 1508 accesa la guerra sempre mai Gloriosa per questa invitissima Republica con li maggiori Potentati d' Europa, sostenne Cadore due invasioni d' inimici Alemani, l' una de quali fu condotta dallo stesso Massimiliano Cesare. Per cui rimase non solo desolato il Paese posto a ferro e fuoco, ma rimase altresi privo d' Ampezzo e Castello di Bottestagno con le Vene da ferro che tutt' hora s' attengono al Tirolo, l' altra da un Barone Tedesco detto Sistraus. In tale congionture fecero Cadoresi mirabil pompa della lor fede e divotione verso il loro Sovrano. Mentre tutto che persuasi dal Ghisi lor Capitanio a ceder la fortezza et arrendersi a Nemici con salvare se stessi e le proprie habitationi, punto ad ogni modo non si mossero e sebbene fu resa dal Capitanio la fortezza a discritione, essi però fugiti andarono incontro al soccorso, che veniva condotto dall' Eccellentissimo Proveditor Zorzi Corner di compagnia col famoso Al-

viano et a questi uniti combatterono li Nemici e felicemente superatili con morte di 1725 di questi e del lor Capitanio Sistraus si portarono sotto la fortezza, formando Cadorini e conducendo la prima schiera per darli l' assalto nel luoco più pericoloso e difficile.

Ottenuta a discrezzione e scacciati gli inimici volarono in numero di 800 alla ricupera di Cividal di Belluno già in poter de Tedeschi con gloriosa riuscita. In somma si diportarono così egregiamente che meritarono dalla Reggia gratitudine di Sua Serenità con la confermatione de Privileggi di prima Deditione rapiti da Tedeschi con altre scritture e libri dalla Cancelleria da loro incendiata anco un gratioso e benignissimo Indulto di pagar in avvenire soli ducati tre il moggio il sale che prima pagava ducati sei perchè conoscessero l' operation sua esser stata grata alla Serenissima Signoria essendo in oltre celebrata la fede loro dall' Historie Pilloni e Guicciardi.

Invaso e rapito dall' Ottomano il bel regno di Cipro, in congiontura d' allestire l' Armata essibì et effettuò Cadore nell' anno 1570 la consegna in Arsenale di 600 Bordonali di larice, e nell' occasione dell' infausto incendio del Palazzo Ducale, d' altri 100 in publico glorioso serviggio.

Nella prima Guerra di Candia dedicò pure 200 Antenne e 200 Bordonali appaltati in Germania per non haverne nel proprio Distretto de simili.

Finalmente nella seconda Guerra ducati 800 tenue bensì corrisponsione al riflesso della grandezza del Principe ma grande a riguardo della propria povertà e miseria havendoli tolti a livello per satisfar al zelo della propria fede in tali publiche urgenze.

Gode il Consiglio di Cadore per antichissimo Instituto confermato con più Ducali di Sua Serenità il speciosissimo *Jus* d' elleger il suo Archidiacono che poscia di tempo in tempo viene confermato

dall' Eccellentissimo Senato e detto Archidiacono tiene autorità di punire qualunque eccesso de chierici e sacerdoti del territorio anco corporalmente.

Per l' amministrazione della Giustizia nel Civile v' è il Vicario Jurisperito elletto dal Consiglio e confermato dall' Eccellentissimo Senato con annua provisione della Cassa publica de ducati 100 ch' hora servono per pagamento ò compenso delle Decime giudica egli qualunque causa cadendo l' appellationi delle di lui sentenze all' Eccellentissimo signor Luogotenente come s' è predetto.

Quanto venga illibatamente conservata questa Giurisditione di prima istanza oltre il Privileggio di prima Deditione ne fanno infallibile testimonianza le molteplici venerate Ducali di ritrattatione di più Delegationi in varij tempi et occasioni tentate e da proprij cittadini e da altri di questo Serenissimo Stato quantumque fossero state demandate anco ad Eccellentissimi Magistrati della Dominante.

Per il castigo de delinquenti in Criminale è destinato il Consolato consistente del Vicario e quattro consoli che de più idonei e sufficienti s' ellegono d' anno in anno dal Consiglio giudicando secondo li statuti patrij e venerabili leggi della Serenissima Republica e tenendo facoltà e mero e misto impero per punire qualunque delitto nella prima instanza devolvendosi poscia l' appellationi delle sentenze corporali all' Eccellentissimo Consiglio di quaranta al Criminal previa intromissione dell' Eccellentissima Avogaria e delle pecuniarie di Magistrato Eccellentissimo dell' Auditor Novo.

Conformano e corroborano questa Giurisdittione Criminale piu decreti dell' Eccelso Consiglio co' quali in qualunque caso sono state ritrattate tutte le Delegationi seguite sì a questo Eccellentissimo Reg.to d' Udine come a quello di Belluno, et altrove anco sopra Processi formati contro persone che havevan ingiuriato in Consiglio il publico Rappresentante et altri per omicidi con arme da fuoco

corte e longe strozzamenti de Bambini, furti sacrileghi contrabando de sali et ogni altra delinquenza etiam di grave rimarco con impetrare anco la remissione di Persona retenta a Vicenza col Processo per furto commesso nella Chiesa di San Simeone di Borcha di Cadore.

E perchè questa Giurisdittione Criminale è stata quasiche di continuo combattuta son stati fatti dalla Città più ricorsi a piedi del Prencipe dalla cui sapienza ha riportate sempre favorabili graciosissime espeditioni et ultimamente essendo seguito nel 1687 Decreto che li casi d' Omicidio non potessero rimettersi à quei Giurisdicenti, che li notificassero senza parte espressa dall' intiero Eccelso Sacrario. Per il che humiliate da Cadore le proprie instanze ottenne decreto 1688 29 Luglio con cui fu terminato che a riguardo benigno di conservare a quella Communità li ampli e distinti Privileggi che la diversificano dal Genere di Giurisdicenza non s' intenda compresa nel sovr' accenato decreto.

E nel 1690 11 Agosto emanato altro venerato Decreto del suddetto Eccellentissimo Cousiglio,

che tutti gl' omicidi dovessero notificarsi da Giurisdicenti non solo all' Eccelso Tribunale ma anco alli Rettori suoi superiori e pervenute tali comissioni a Cadore con lettere dell' Eccellentissimo signor Luogotenente quasichè Cadore medesimo fosse compreso nella patria del Friuli e conseguentemente soggetto a questa Reggenza scoperto il pregiuditio che si tentava inferirsi per non esser quel Territorio stato in alcun tempo soggetto o unito al Friuli ne meno in tempo del Dominio temporale de Reverendissimi Patriarchi volò ad humiliare all' Eccelso Tribunale le proprie istanze e ne riportò graciosissimo Decreto dell' intiero Eccelso Consiglio che coll' oggetto di render preservati li Privileggi della publica autorittà concessi alla Fedelissima città di Cadore assai distinti non s'intenda

compresa nel Decreto 11 Agosto 1690, circa la notificatione degli Omicidi a cotesta Rappresentanza ma debba il luogotenente d' Udine far noto al Vicario della medesima che de tutti gl' Omicidi che seguissero in quella Giurisdittione ne porti il Consolato la notitia al Tribunale nostro de Capi. Da che spica non solo la total separatione del Cadore da questa Patria ma altresi constante la mente benigna del Prencipe in voler preservati e mantenuti li nostri Privileggi, come habbiamo graciosamente sperimentato in tutti li casi d'Omicidi succeduti nella nostra Giurisdittione dopo la prima parte 1690 tutti rimessi alla giudicatura del nostro Cons.to se ben commessi con dilatione d' armi da fuoco, e con altre più gravi circostanze.

Anco da Nobili Huomini suoi Capitani è stata quasi che del continuo bersagliata la Giurisdittione del Cadore in Civile e Criminale in tutte le materie, ne ciò ha valso che a maggiormente stabilirla, mentre ha riportate in frequenti contraditorij speciosissime espeditioni sopra ogni capo di pretesa con l' esclusione totale di che si sia ingerenza in essa nel Governo e nell' essecutione delle lettere che ad essi Nobil Huomini Capitani fossero dirette o in Ducali o altrimenti dovendo eglino immediate trasmetterle al Vicario à Consol.to o cui spetta l' essecutione.

Nella materia di Sanità pure è stata da medesimi contesa al Cons.to la Giurisdittione, e ne seguì dall' Oracolo dell'Eccellentissimo Senato decisione favorevole alla Communità restando anzi incaricati a trattar con noi amorevolmente non interompendo li nostri privileggi ne dandosi causa di mandar nostri Intervenienti nella dominante con simili male sodisfationi, chiudendo in fine con queste a noi care espressioni. Volendo Noi che siano così ben trattati et accarrezzati da Voi come sono amati da Noi e tenuti per veri e fedeli figli della Republica nostra.

Li Processi Criminali vengono formati da dieci Nodari con titolo

d' Officiali de più habili e de migliori del Paese che annualmente vengono eletti da Comuni et previo essame della lor sufficienza nella formatione de Processi Criminali ammessi al Consiglio et all' esercitio della Carica, formandosi d' ordinario li Processi massime ne casi gravi coll' assistenza del Vicario. Le mercedi di questi e del Vicario come d' ogn' altro curiale son limitate dalle Tariffe a stampa, et in civile et in criminale, quali ad unguem si osservano tassandosi quelle del Criminale dal Cons.to e del Civile dal Vicario senza alteratione.

Nel Consiglio che, come si è detto è formato di trentuno, si discutono e deliberano le materie del Governo e si dispensano le cariche tutte annuali. Pressiedono al medesimo due soggetti de più capaci del numero con titolo de Sindici, e questi ordinano la convocatione de Consegli, propongono le materie, mandano le parti et hanno facoltà di soscriver li Boletini delle spese separatamente fin a L. 10 et unitamente fin a ducati 4, non potendo rilasciar Bollettini di summa maggiore sempre previa deliberatione dell' intiero Consiglio.

Hanno questi debito d' invigilare al mantenimento de Porti, Ponti e Strade per quali passano e si ricoverano le mercantie per Germania et alla preservatione della Giurisdittione.

Elege il Consiglio un Massaro che tiene debito d' essiger le colte et ogni altro havere della Communità e di pagar li Bollettini delle spese, e non essendo questi legitimi pagandoli soccombe del proprio al risarcimento.

Ordina quattro stimadori de fondi uno di foglie et uno di Arbori.

Crea quattro con titolo de Consoli sorogati o di rispetto quali subentrano nelle giudicature de Criminali in caso di Parentella e interesse negl' Ordinarij.

Destina Dieci del numero uno per centenaro in sopra Giurati, e questi hanno obligo d' asister a Giurati nella limitatione de Vini et altre cose comestibili.

Elege altresì tre del numero non interessati in Revisori de Conti, quali hanno incombenza di veder et essaminar li Bollettini e Conti del Massaro dell'anno antecedente e trovando eccedenti le spese o illegitimi li Bollettini li reggetano restando li Sindici o Consoli che gli havessero soscritti tenuti del proprio al rimborso alla Communità poichè accadendo spese in criminale per serviggio della Giustitia o nella materia importante di Sanità vengono rilasciati dal Consolato li Bolettini.

Si destinano poi in tutti li centenara del Territorio Dieci Comandadori e 27 Giurati quelli hanno debito di citar e presentar mandati tanto in serviggio della Giustitia Criminale quanto Civile, prender (uniti a Capitani quali in numero di nove si elegono pure da Communi) li Malfattori e Banditi, questi son tenuti portar le denoncie di tutti li malefitij e rumori alla Giustitia, limitar li Vini e cose comestibili giusta le capitolationi e parti che d' anno in anno si fanno dal Consiglio denonciar li Banditi e quelli che li danno ricetto, aggiustar le misure tutte che si usano nel territorio si de Biade che de vini e denonciar li lavoranti ne giorni festivi.

E finalmente si trascielge dal Corpo del Consiglio un Fontegaro a cui di tempo in tempo conforme le esigenze e comissioni del medesimo incombe la provisione delle Biade per il Fontico, quali condotte e misurate, liquidata la spesa vengono apprezzate dal Consolato con l' asistenza de Sindici vedendosi poi dal Canevaro a ciò destinato che rende conto del suo maneggio al Fonticaro e questo all' intiero Consiglio che li essamina e riduce in legitimo saldo prestando il Fonticaro pieggiaria de ducati 300 in caso di fraude o diffetto di pronta reintegratione; Restando inoltre egli e cadauno altro debitore del Fontico privo di qualunque carico publico sin alla satisfattione, e tutti giurano le lor cariche in Consiglio giusta la forma de Statuti.

Il Fontico fu instituito nell' anno 1456 ma così fiaco e debole che quall' hor occoreva far spesa di Biade conveniva al Consiglio di

prender dinari à livello ò ad imprestito come si vede dalle parti et atti del Consiglio 1481 p.mo Settembre = 1504 29 Dicembre = e 1505 18 Febraro. Negli anni poi 1508 fin 1519 s' annientò per le accennate invasioni de Nemici, ma a poco a poco ristorato nel fine del secolo passato, si ridusse d' esser del suo Capitale a ducati 1000 medianti gl' esborsi fatti dal Consiglio e qualche tenue applicatione. Così dall' hora sin l' anno 1694 è andato sostenendosi nel qual tempo in obbedienza a sovrani comandi dell' Eccelso Consiglio convene trasmetter tutti li libri conti e filze del medesimo sotto li riflessi di quest' Eccellentissimo Signor Luogotenente che con l' opra del Ragionato Faventini essaminò li conti tutti seguiti nel secolo cadente e liquidò il Capitale in L. 5878:9, e come da detta Revisione formando inoltre miglior regola, e registro de conti in avvenire che di presente essatamente si osserva.

Giura il Vicario nel principio del suo ingresso alla Reggenza il suo Officio nel Consiglio giusta la forma de statuti e quasi al fine del suo Reggimento s' ellegono tre del numero del Consiglio de più idonei e meno interessati in vigore de statuti municipali confermati dal serenissimo Lando 1545 con titolo de Sindici quali ne giorni otto vacui nel fine della carica premesse le solite stride per tutto il Territorio siedono pro Tribunali per tre giorni giuridici e rendono ragione a chiunque si professasse aggravato si in Criminale che in Civile d' estorsioni di pagamenti eccedenti le Tariffe o altrimenti tanto contro il Vicario quanto contro Consoli, Sindaci Nodari al Criminale et altri Ministri e Curiali tutti, come pure contro Avvocati e Nodari in Civile senz' alcun eccettione; Le sentenze de quali per inveterato instituto sono innappellabili, e ciò serve d' argine all' ingordiggia di quelli che volessero con altrui incompatibile iattura provecchiarie; mentre oltre l'essere condannati al pronto rimborso rimangono con nota d' eterno rossore.

Non possiede il Consiglio entrata annua o provento di sorte fuorchè due ducati che essige dal Conduttore della menada grande e di ducati 55 più e meno secondo gl' incanti per l' affitto del Porto di Perarolo ove s' scaricano ed imbarcano per la Dominante li legnami havendo (come di sopra si ha accenato) dedicati volontariamente in Publico tutti li Datij condanne et ogni altro suo havere.

Sostien ad ogni modo gravissime annuali e necessarie spese nel mantenimento de Ponti di valore o costo di più migliagia di ducati e delle strade del Canale per quali passano le merci et altro per terre aliene con publico vantaggio de Dacij quali per esser in dirupi scossesi et impraticabili siti frequentemente rovinano spendendosi sopra Ducati 500 annui oltre il tener un Governatore d' esse con titolo di conduttore con annuale stipendio di ducati 100 e qualche altra ricognitione che se gli contribuisce per l' apertura delle nevi nel verno. Rovinano per ordinario ogn' anno le strade nel Canale per esser al lido della Piave dalla cui rapacità vengono spesso assorbite e nell' anno 1618 furono in buona parte sradicate perilche convenne alla Communità spender circa Ducati 2000 per rimetterle.

Soggiace di più a molte altre spese nel serviggio della Giustitia nel Criminale: alimento de Rei poveri priggioni e nelle missioni de Nonti alla Dominante per sostenimento de proprij privileggi e Giurisdittione che ben spesso viene pregiudicata; ne passati accidenti di sospetti di contagio rimase aggravata di considerabile dispendio nel mantener custodi o Pasti et altrimenti.

Corrisponde finalmente a suoi salariati L. 3952 per satisfattione de quali impone d' ordinario due Colte annuali dalle due sino alle diecimila libre conforme ricerca il bisogno e la necessità delle spese per il che si trova hora aggravata di molti debiti senza modo di poter estinguerli.

Col riflesso però alle di lei antiche benemerenze, speciosi Privileggi, povertà, e miseria del suo essere, dichiarita in più ducali che comprobano non produre il territorio di Cadore grano appena sufficiente all' alimento di quegl' habitanti per tre soli mesi dell' anno gode per publica giusta munificenza l' Essentione da qualunque dazio e gravezza si reale, come personale perchè

Imposto nell' anno 1619 il Dacio de Curami non fu essa obligata a tale contributione ma bensì dichiarita libera.

Publicato quello del vino in Terra F.ª rimase pure la Communità di Cadore con parte dell' Eccellentissimo Senato 26 maggio 1623 graziosamente liberata.

Addossato l' altro Dacio di soldi 1 per lira sopra le carni ottenne giusta essentione come da venerata Ducale dell' Eccellentissimo Senato 1630 28 Maggio.

Da quello da Fogari fu istessamente assolta nel 1647. 2 Aprile.

Imposto alla Terra F.ª un Campatico generale da contribuirsi da essenti e non essenti da Privileggiati e non Privileggiati humiliate à piedi della Reggia Clemenza del Prencipe conseguì la total assolutione in dupplicate ducali e Decreti di quest' Eccellentissimo signor Luogotenente essecutivi 1656 29 Marzo repetito poscia nel 1682 fu istessamente essentata nel modo suscrito in Decreto 23 Luglio in vigore di Ducale 4 detto.

Obbligato Cadore con Proclama del Magistrato Eccellentissimo de Beni inculti e notificate l' Acque del Territorio resto la Benemerita Communità licenziata con speciosissima Ducale dell' Eccellentissimo Senato vero Areopago de nostri felicissimi tempi continente queste formali a lei gloriose parole: Così che se tinsero gia quei fedelissimi sudditi in molti cimenti di guerra col loro sangue quell' Acque in servitio della Patria restino l' Acque stesse in testimonio vivo della loro benemerenza di antico Privileggio essenti da questa

obbligatione. Espressione che serve a raffinare in quei Popoli la sempre mai professata fede e divotione verso l' adorato Prencipe.

Decimate per supremo sapientissimo Decreto le cariche tutte della T.ª Ferma rimase Cadore liberato con graziosa Ducale dell' Eccellentissimo Senato 14 Marzo 1668 con la confermatione de suoi Privileggi et essentioni obbligato solo a tale contributione il Vicario e Cancelliere Preffettitio come quelli ch' esigono salario dalla publica Cassa. E perchè le Decime del Vicario sormontavano il salario la Communità per desiderio d' haver in suoi Vicarij in ogni tempo soggetti accreditati humiliò le sue suppliche e n' ottenne benigna diminuzione in Decreto 26 Agosto 1672 e poscia nel 1691 clementissima permissione di poter compensar il salario stesso che si esigeva a Treviso col pagamento delle Decime.

Compartita per sovrano riverito Decreto alla T. F. la spesa fatta nel Taglio della Piave e formalizzato debitore Cadore di Ducati 300 e susseguentemente procuratone l' essatione prostrate da suoi Noncii a piedi del Prencipe clementissimo le proprie ragioni et essentioni riportò dall' infallibile Giustitia dell' Eccellentissimo Senato la liberatione come lo dichiarava la parte 1682 13 Maggio con cui non tanto fu essentata dal debito suddetto ma anco sabilita immune da qual si sia altra gravezza con queste precise parole. L' anderà parte, che sia per parte di questo Consiglio ritratato il debito apportato alla Communità di Cadore nel Magistrato alle Acque per regolatione di Piave stante li suoi antichi Privileggi che l' essentano da ogni gravezza e riconosce da quest' atto di giustitia sempre più viva la Publica Prediletione verso Popoli tanto benemeriti.

Finalmente tansati nell' anno 1688 quegl' habitanti se ne tempi transandanti si diè a divedere giustamente benefica l' inesausta Publica Clemenza hora sempre mai più magnanima s' è dimostrata perchè intesi li lor gravami et humilissime supplicationi e compro-

bato il loro miserabile stato e l' aggravio a cui soccombono per le frequenti pesantissime condotte d' Alberi per la Casa Eccellentissima dell' Arsenal di longa mano eccedenti le Tanse con tanto publico serviggio gli ha benignamente sollevati dalla contribuzione delle medesime con riverita speciosissima Ducale dell' Eccellentissimo Senato 12 settembre scaduto.

E perchè nell' anno 1613 essendo già tutti li circonvicini Popoli della Germania armati, vedendosi Cadore per due terzi circonchiuso da medesimi sproveduto d' Armi le supplicò et ottenne dalla Publica generosa Clemenza senz' alcuna alteratione de proprii Privileggi facendosi volontariamente quegl' habitanti descrivere nel Rollo delle cernide in numero de 1000 circa pronti ad esporre ad imitatione de lor maggiori le proprie vite in testimonio della lor professata fede e divotione.

Ottenne in tal congiuntura il Consiglio specioso Privileggio che per Capi d' esse Cernide fossero date persone che piacessero a lui, mutando poi, o confermando il Capitanio a suo piacere quantunque tutti li Provisionati vengano pagati dalla publica cassa. In divota retributione di che punto non negò la contributione della Macina per sua portione col riflesso massime alle spese corse al Pubblico e nella speditione dell' Armi e nell' attuale annuo stipendio degl' Officiali che pure di presente continua.

Ne devesi ommetter la vigilanza del Consiglio di Cadore nel Governo delle Chiese mentre con parte 18 Settembre 1666 essecutiva de supremi Decreti dell' Eccellentissimo Senato provide che fossero inviolabilmente osservati gl' ordini infrascritti da registrarsi nei libri delle medesime a maggior lume universale publicati per tutte le Chiese, cioè:

Che ove non vi fossero inventari de beni et entrate d' esse sian fatti e perfettionati fra due mesi et ove ne fossero de già molto

tempo formati sian pure rinovati in detto termine e così pure de mobili che fossero in esser e venissero aggiunti.

Che sia fatta mutatione de loro amministratori, Sindici o Giurati d' anno in anno qual non possano riellegersi senza, previa contumacia d' un anno.

Che sia tenuto un Libro in cui si rigistrino li conti d' ogni maneggio per poter in ogni tempo veder la forma della lor amministratione.

Che gl' amministratori entro il termine d' un mese doppo terminata la lor carica debban render conto a sucessori e saldar qualunque debito consegnandoli tutti li Libri, et Inventari affine tanto questi quanto il dinaro si attrovino sempre in mano degli attuali in pena di Dieci per cento a contrafatori.

Che tali conti e saldi sian riveduti dal Vicario in tempo che farà le visite de pupilli per il territorio e conosciuti legitimi restino da lui soscriti senza alcuna spesa delle chiese.

Che dagl' amministratori non possa farsi alcuna spesa straordinaria eccedente ducati Dieci senza previa deliberatione delli Capitoli o Regole sovraintendenti.

Che li Beni arrativi sian locati di tre in tre anni col maggior vantaggio possibile delle chiese e continuando la locatione in un istessa persona debba sempre alterarsi l' affitto a motivo di divertire ne locatarij qualunque pretesa d' enfiteutica ragione. Li prativi poi sian incantati previe le stride d' anno in anno e dati al più offerente salvo se ne fossero d' imboscati nel qual caso possono affittarsi sempre col maggior utile possibile al più per anni cinque con l' obbligo agli affittuali di disboscarli.

Finalmente che debbano li proposti al governo delle Chiese essatamente osservar li soprascritti ordini in pena de lire 100, et oltre di ciò d' esserli proceduto contro criminalmente per quelle pene cor-

porali che paressero alla Giustitia e son in debito li Giurati di denonciarli: Onde anco in questa parte ha con occhio guardingo la Communità di Cadore vigilantemente proveduto.

Resta d' accenarsi la materia dei Boschi antico ma hor debolissimo sostegno di quel povero Paese per trovarsi questi pure in gran parte distrutti.

Questi sono di sei spetie o qualità.

La prima consiste de Boschi communi ne quali è lecito a cadaun Terriere di tagliar ad uso privato ma di presente per esser molto distrutti lavoransi così piccioli li legnami di tal raggione che il prezzo di essi ch' esigono da mercanti è di molto inferiore alle spese del lavoro e condotte d' essi.

La seconda sono Boschi particolari concessi dal Consiglio a Communi e Regole fuori de Boschi Communi per mantenimento et uso di Chiese, Strade, Ponti e Fabriche doppo l' anno 1539 in cui fu proveduto che dette Regole e Com.ni non più potessero apprendersi (come prima facevano) Boschi per forma de Laudi e di propria autorittà senza la permissione del Consilio.

La terza essiste de Boschi goduti per forma de Laudi da dette Regole e Communi per gli usi sopra accenati da loro di propria autorità e ne proprij Regolati vizzati in forza de laudi medesimi che sono leggi loro particolari che stabiliscono la Giurisditione infima del Territorio. E questi sono stati da loro appresi in vizze particolari prima di detto anno 1539.

La quarta è d' alcuni piccoli Boschi proprij della Comm.tà vizzati dal Consiglio per non aggravare maggiormente di colte li distrettuali. Queste nelle maggiori angustie s' affittano ad tempus ed a particolari et a Com.ni e Regole con tutte le precautioni di Peritie ò incanti e sotto certe misure.

La quinta sono alcuni pochi Boschi di ragione particolare d' al-

cune Chiese ò concessi dal Consilio o applicatigli da lor Communi e Regole sopraintendenti e nati nei propri prati d' esse. Di questi non si dispone che in caso di Fabbrica o ristauratione delle medesime o per altra necessaria lor dispendiosa urgenza.

La sesta infine consiste de Boschi di propria ragione de Particolari nati in pradi privati et in loro dispositione.

Tutti li legnami e Taglie che si fanno ne medesimi (esclusa poca parte che s' applica in Fabriche in Paese) s' estraono dal Territorio per la Dominante e Triviggiano con publico vantaggio de Dacij et il tratto serve per provedere il Paese de Vini Biade Oglio Panni Curami et altre cose necessarie all' human uso e pagamento de debiti.

Li Beni Communi del Territorio sono proprij de C.ni e Regole di lor antichissimo particolar Patrimonio distinti fra limitati confini l' un dall' altro che formano diversi Regolati. Servono questi per Pabulo d' Animali ne possono alienarsi per prescrittione del Statuto.

Ne deve scordarsi la forma dell' essecutioni civili et è: Si leva precetto civile che intimato innobedito e confermato s' ottiene poi quello del Consolato (che reso contumace o pure sententiato il debitore), si spedisce e publica in Arengo con alternativa che non satisfacendo fra giorni 30 resti condannato ducati 3 alla Corte; quali con gli aggiunti formano L. 29 : 15 quali s' estingono per essattore deputato dalla Camera di Treviso con riguardevole provento publico, mentre d' ordinario molti per non poter o non voler pagare incorrono nella pena. Contro questi si procede poi all' essecutione et incanto de pegni per via di Capitanio.

V' è altra forma d' esseguire per via d' intromissione data et essecutione con stima de Pegni e detrattione del I.° di questi giusta la prescrittione de Statuti ma poco questa di presente si prattica per le molte circostanze vi sono ordinate.

Rimangono finalmente da memorarsi li salariati loro Officij obbligi et emolumenti et havendo già in parte toccato de Consoli, Sindici, Massaro e Fontegaro, Consoli sorogati, sopra Giurati Revisori de Conti, e Stimadori resta solo d' humiliare il rimanente de carichi e proventi di tutti.

Li consoli essigono un Ducato d' oro annuo per cadauno dall' Eccellentissima Camera di Treviso.

Li Sindaci hanno L. 40 per cadauno per anticha institutione del Conseggio.

Il massaro L. 12:8 per obbligo di tenere conto distinto dell' esatto e speso per la Communità et è antichissimo.

Il Fontegaro L. 50 dalla Cassa del Fontico ne operando ha cosa alcuna.

Ha finalmente nell' anno passato provisionato il Cancelliere con ducati 200 che prima haveva ducati 6, et il pagamento di tutte l' operationi, che occorrevano con prohibitione di non poter pretendere altre mercedi per grandi impieghi se in serviggio publico che della Comm.tà tanto per registri di Parti Ducali e lettere quanto per mandati proclami et editti di qualunque specie et in materia di sanità fontico et altro generalmente potesse avvenire.

Li Revisori de conti hanno un Decreto per cadaun per via di Bollettino ne comprendon trentadue ne salariati.

Vi sono due Medici Fisici con salario l' uno di ducati 150 l' altro di ducati 50 con obbligo di far per il paese (che si dilata per miglia 36 molto sparso) la prima visita gratis.

Tre chirurgi uno con Ducati 25 il secondo 15 et il terzo 10 con detti obbligi e devisi et reperti.

Si destinano del numero del Cons.to sei Guardiani o custodi de Boschi e confini con salario de ducati 8 in tutti quali sono tenuti invigilare che non restino li stessi confini invasi o intaccati a pre-

giuditio di quella Communità anzi di questo Serenissimo Stato e quall' hora ne succedesse invasione o altro inconveniente darne immediate le notizie.

Si ellegge fuori del Cons.^to un cunduttore nel canale con ducati 100 annui con carico di tener aperte le strade del medesimo dalle rovine e Nevi che da alto si precipitano, invigilare alla preservatione de Ponti di Perarolo et Hospedal e Porto di Termine di considerabile costo e d' ogni rimarcabile detrimento di questi o dell' Arche che sostengono le strade al lembo della Piave per poter ordinarsi la restauratione a spese della Communità.

Si tengono due Comandadori di Corte con salario di L. 200 per cadauno. Questi sono tenuti fare le retentioni commandate dal Consolato uniti a Capitani et altri Uomeni à ciò tolti; comandar d' ordine de Sindici le riduttioni de Consegli assister durante le medesime alle Porte: Star alternativamente uno per settimana al serviggio della Giustitia criminale e Civile publicar Proclami e citar e presentar mandati anco in civile.

Porgemo per ultimo sotto li sapientissimi riflessi di Vostre Eccellenze il stato in cui di presente si trova costituito di deplorabile calamità il povero Territorio di Cadore, mentre s' attrova gravato de livelli passivi infrascritti senza modo di liberarsene.

Primo col signor Francesco Zuliani q.^m Gratioso lire tremille tolte per francar altro simile che precedentemente teneva con li Nobili Huomini ser Gio. Battista e Fratelli Poli ricevute nell' anno 1675 per comprar Biade in servigio del Territorio che languiva dalla fame.

Secondo col signor Gratioso e fratello Nardei L. 2480: tolte nell' anno 1679 per supplir alle spese nel risarcimento dell' Arche in Ruodo assorbite dalla Piave.

Terzo col signor Valentino ò Eredi Ponti Lire 4350 havute in detto anno per supplir alle eccessive spese di sanità.

Quarto col detto Francesco o heredi havute in detto anno per essa causa L. 2642 : 16.

Quinto col signor Daniele Da Rin habitante in Venezia L. 1573:8.

Sesto col sig. D.r Fabri L. 620 entrambe queste due somme tolte per le spese in Venezia nell' anno 1695 per liberarsi dall' impositione ò debito adossato per causa de sali per raccordo del Ragionato Marsari per cui convene molto dispendiare. Tutte tolte in necessitose urgenze per non poter quegl' habitanti per la lor povertà soccomber alla contributione delle colte pur troppo angustiati dalla propria miseria per la sterilità degl' anni scorsi e correnti.

Ecco dunque esposta al maestoso trono di VV. EE. la serie, del Governo, Statuti, Privileggi essentioni et infelice stato in cui di presente si trova costituito il povero ma fedelissimo Territorio di Cadore, da Noi di lui intervenienti sincera e fedelmente humiliato alla lor Grandezza con certissima fiducia che come dalla Reggia munificenza del Principe Serenissimo li son stati per eccesso d' impareggiabile magnaminità concessi così rimarran dalla sapientissima Giustitia di Vostre Eccellenze confermati li medesimi suoi Privileggi et essentioni con loro benignissimo sospirato Decreto. Grazie.

(*Dal libro de Privileggi della Magnifica Communità di Cadore per altra pubblica mano ha fedelmente copiato* Gio. Giacomo Soldano *Cancelliere della medesima.*)

(Archivio di Stato in Venezia, Amministrazione forestale, busta 4 processi in causa Boschi Cadore e Belluno.)

1709, 8 Febbraio.

AL PODESTÀ CAPITANO DI TREVISO.

Il zelo vostro ch' accudisce a tutto ciò riguarda il publico servitio vien' anco eccitato ad una distinta informatione del numero de Boschi che s' attrovano nel Distretto di Cadore, da chi posseduti e con qual titolo, se alcuna parte di essi affittati et con qual obligo d' annua corrispontione e se li Comuni ritraggono da medesimi alcuna utilità. Di tali particolarità e d' ogn' altra che riguardasse la loro direttione e custodia ce ne porterà la virtù vostra a lume delle convenienti deliberationi le notitie.

Simili al Luogotenente d' Udine, con la seguente aggionta

Di tali particolarità e d' ogni altra che riguardasse la loro direttione e custodia mentre riuscirà molto più facile alla virtù vostra ritrarre sul fatto le più certe notitie; potete anco cogliere l' opportunità del vostro passaggio a quella parte per occasione delle mostre generali e prevenirle di qualche tempo per raccoglierle et avanzarcele a lumi delle convenienti deliberationi.

† 133
— 0
— 4

Agostino Gadalgin Segretario.

(Archivio di Stato in Venezia, Senato *Terra*, filza N. 1406.)

Serenissimo Principe.

Le Commissioni della Serenità Vostra venerate in Ducali 8 Febraro ultimo passato portano all' obedienza mia riverentissima l' obbligo di rassegnar a publica cognitione qual sia il numero de Boschi nel Distretto di Cadore, s' alcuna parte affittati, con qual obligo di annua corrisponsione, da chi posseduti, e con qual titolo e se li Comuni ritragono alcun profitto. Per dar qualche regola alla materia vasta e confusa mi darò la libertà di dividerla in tre parti, cioè titolo de possessori; numero de Boschi et utilità de Comuni. Accordando però la prelatione alla parte più nobile ch' è quella del titolo de possessori, dirò come teneva la Communità di Cadore ne tempi più remoti il libero Dominio de Boschi espresso chiaramente ne' suoi Statuti in antiche carte e Bergamene ornata di molte prerogative e privilegi distinti. Con tali speciosi titoli passata dal dominio de patriarchi d' Aquileja in quello augustissimo della Republica Serenissima l' anno 1420, si scorge esser stata correlativamente al passato ricevuta dalla reggia munificenza nel suo intiero e libero possesso de Boschi col riflesso che da quel infecondo terreno, sterile affatto di vigne non poteva raccogliere, se non pochissime biade e queste tal volta imature con doloroso defraudo delle sue speranze havendo con dano volontario consegnati alle publiche dispositioni li daxij e condanne che prima godeva.

Dimostra per lungo corso de secoli, un' esquisita fede, e svisceratezza verso il suo clementissimo Principe, donando particolarmente nel 1453 la metà del ligname bisognoso per l' Armata potentissima che all' hora si fabricava contro i Turchi non ostante che fosse riccercato coll' intiero pagamento a quella Communità mediante l' interpositione del N. H. S. Pietro Valier, dimostrando pur anche successivamente nel 1463 l' ardentissimo ossequio verso il publico nome con il dono del Bosco di Somodida ora chiamato di San Marco, da cui si cavano legni preciosi per alborar qualunque publico legno da guerra. Promosso qualche disturbo nel 1466 per l' uso de pascoli e Monti con uno spazzo dell' Eccellentissimo Consiglio di Quaranta si vedono conservati li statuti e privilegi della Communità con preciso Commando ch' esso fosse registrato a perpetua memoria et inviolabile osservatione.

Nel 1514 circondati quei popoli da Todeschi per la guerra insorta in essi tempi sostenero con tutto l' impegno della fede il confine, segnalarono il suo buon cuore e stabilirono la propria costanza al Veneto Impero senza riguardo allo spoglio, agli incendij et alla loro distruttione come ne parlan le Historie così che acquistarono tanto di applauso che meritarono nel 1545 una più solenne confermatione de suoi statuti e privilegi, con una sola riserva del taglio de legni ne Boschi per le publiche occorrenze.

Da altre speciose ducali 1570 e 1579 spicca il publico effetto per li legnami tagliati ne Boschi e condotti a proprie spese della Communità alla Dominante non sdegnando l' Eccellentissimo Senato con unico essempio di venerabile benignità scrivere alla Communità il suo magnanimo gradimento conservando le ducali per ornamenti i più fortunati del suo decoro.

Anco l' anno 1605 nell' elettione fatta de Prov.ri sopra Boschi l' Eccellentissimo Senato eccettuò il Territorio di Cadore esprimen-

dosi che quegli habitanti dovevano godere libero l' uso de Boschi anzi li Provveditori stessi adattandosi alla publica volontà versarono a beneficar quei Communi con molti favorabili decreti et a corroborare il loro assoluto possesso convalidato da replicati doni de legnami fatti alle publiche urgenze, come successe egualmente nel 1645, e finalmente nel 1653 chiamati tutti li Communi del Cadorino del Magistrato Eccellentissimo de Comunali a notificar li Monti, Pascoli e Boschi riccorsero a publici piedi e rimossa ogni novità non hanno più risentita dall' hora in quà alcuna molestia.

Quanti siano questi Boschi situati in alpestri e sterili Monti li trovo a centonovanta in circa produtivi di Laricci Albedi, Avidini, Pini e Fagheri et alcuni servienti a puro uso di foglia e legna de fuoco che segregati da primi diminuiscono il numero predetto, quali a maggior publica intelligenza li dividerò in sei parti.

Li primi sono Boschi comuni ne quali è lecito a cadauno Terriere tagliar ad uso privato mà sono talmente distrutti che la spesa del lavoro e della condotta supera il valore del legno.

Li secondi sono Boschi concessi particolarmente dal Consiglio a Comuni Regole e Centenari che compongono il Territorio per quali nell' anno 1539 fu proveduto non più potessero aprendersi come prima facevano per forma di laudi o di propria autorittà senza licenza del Consiglio.

Li terzi sono quelli che prima della prohibitione suddetta erano goduti da Centenari, Comuni e Regole cola forza de laudi, che sono leggi particolari, che stabiliscono l' infima giurisdittione del Territorio.

Li quarti sono piccoli Boschi proprij della Communità, locati dal Consiglio per non aggravar maggiormente di Colte li distrittuali.

Li quinti sono Boschi Comuni di ragione particolare d' alcune Chiese o concessi dal Consiglio o applicatigli dal lor Comune per il miglior culto del Signor Iddio o nati ne proprij prati. Di questi non

si dispone che in caso di Fabriche o sua restauratione o per altra loro urgentissima neccessità.

Gl' ultimi in fine consistono in Boschi di propria ragione de Particolari alcuni nati ne loro Prati e che sono in loro libera dispositione, sopra quali io non ho versato perchè abitando dentro e fuori del Paese li proprietarij ho scoperto dificilissimo di raccoglier i fondamenti de loro titoli et acquisti, ne sò se sopra d' essi possino cadere le publiche venerate ispettioni non ricavando da medesimi li Comuni alcun beneficio perchè non ne hanno la minima ragione.

Qual sia la grandezza di questi Boschi non è sì facile rilevarla mentre per lo più han principio da più profondi abissi e s' inalzano e s' incurvano in Vali Balze e diruppi che non concedono una certa misura distinguendosi col solo lume del suo confine e del nome della montagna.

Sono pochi di qualche consideratione alcuni mediocremente buoni e molti d' infelicissimo stato. Il migliore e più vasto è quello consacrato in dono alla publica Maestà da cui s' estragono legni di smisurata grandezza che servono alla publica libertà e per quali quella povera gente con voci giulive adomesticano l' asprezza de siti e superano l' impedimenti della natura per vilissima mercede che V. S. contribuisce di soldi sedici al giorno nell' estremo rigor del verno col sagrificio delle Vite e de proprij animali senza disanimarsi da funestissimi essempij, tant' è grande l' ardor del zelo nell' adorato servitio della Serenità Vostra.

Questi Boschi però rendono la sua utilità alla Communità et agli altri Possessori e la promovono in diverse maniere.

Servono alla fabrica e mantenimento de angusti Abituri di quella misera gente che soggiacendo per l' elevatezza de siti alla caduta de fulmini e per l' orridezza de Venti ben spesso à funestissimi incendij come successe nel 1705 in un sol giorno di tre intieri Villaggi, può

facilitarsi nuovi riccovri e riparar con l' uso de legni le sue frequenti disgratie.

Servono pure alla fabrica di moltissime Strade, Ponti et Acquedoti d' ingegnosa e dispendiosa struttura, à coperti delle case et a Restelli che si errigono in più posti in gelose congionture di salute come attualmente ne soffre essa Communità il peso: operationi tutte poché assorbon inumerabili legni con lavoro e spesa incessante de poveri distrittuali.

Li Comuni Regole e Centenari predetti riccavano pure un' altro profitto dall' affittanze de Boschi stessi, quale nasce per lo più da stringentissimi motivi di supplire ad importanti obbligationi e dirò prima la prattica che si tiene in questo proposito.

Per li Boschi in ragione della Communità affittati per non aggravare maggiormente di Colte li Distrittuali, viene presentata suplica al Consiglio, da cui ordinate le precautioni delle Peritie e degli Incanti, si cerca il possibile vantaggio.

Per gl' altri de Comuni Regole Centenari e Chiese viene procurata con privati maneggi la possibile utilità che dipende dalla libera et indipendente dispositione d' ogn' uno de Corpi medesimi.

Quest' affitanze sono stipulate a tempo, alcune ristrette a pochi anni, altre per 29 e nel caso eccedino se vi riccerca l' approvatione dell' Illustrissimo Signor Luogotenente d' Udine.

Chi le riceve corrisponde antecipatamente alla Communità et agli altri con quali contratta le sume corrispondenti alla qualità de Boschi cosi che ho veduto per 50 anni d' affitto un esborso de L. 5000 in circa che a ragion d' anno darebbe la miserabile rendita di sole L. 100, non ostante ch' il Bosco s' intenda degl' ottimi da che è facile concepirsi la debolezza del profitto che si può conseguire da pessimi, correndo in ogni affittanza la riserva di poter la Serenità Vostra e la Communità servirsi a misura delle proprie occorrenze.

Ridoti li Boschi in poter degli affittuali principiano il taglio a quella parte ove il legno è più maturo e seguitando colo stesso ordine il lungo termine dell' affittanza serve a maturar anco gl' infimi e come sono vincolati a lasciar intatti li Novellami d' onze otto di circonferenza così non è consumata la locatione che ritornano parte de Boschi nella sua prima consistenza et è sempre aperta alla Communità et al Territorio una sorgente che può in qualche parte soccorrer le proprie indigenze.

Hanno però l' obbligo tutti gl' Affittuali Comuni et altri che tagliassero legni per mercantia di pagare il Pedaggio alla Communità di Cadore in contrassegno della sua primaria ragione che è un aggravio d' un soldo per legno e due per carezo che porta in cassa della medesima ducati 150 all' anno in circa, e Vostra Serenità ancora ne conseguisce un riguardevole emolumento per li Dazij che pagano essi legni nel suo trasporto alla Dominante o nel Trevisano.

Quelle Regole Comuni e Centenari poi che per concessione della Communità godono l' uso de Boschi, sono soggetti alla Tansa estraordinaria che viene imposta nel solo caso di qualche improvisa et indispensabile spesa da farsi dalla Communità. Quest' utilità de Boschi per quanto spetta ad esse affittanze rillevo però insufficientissima in supplire a dispendiosi aggravi della Communità che ascendono a rillevantissime summe havendo l' obbligo della condotta del legname che si taglia nel Bosco di San Marco che importa li tre o quatromille ducati per volta così che è costretta a giettare L. 20000 in circa di Colta per non lasciar la Serenità Vostra senza legni et i suoi particolari interessi in rovina.

Essi Boschi li vedo custoditi con attentione e con fede a fronte d' un confine aminoso e dificile cimentando li suditi per un palmo di terra spesse volte le sostanze e la vita. Concederei fosse puro amor della Patria e delle publiche ragioni se non v' entrasse in loro

lo stimolo efficace del proprio interesse mentre non havendo quella povera gente trafico ne campagna per alimentarsi di Pane tre mesi dell' anno perirebbe in un momento se gli mancasse l' uso de Boschi con quali stentatamente vive e si difende da gl' oltraggi della sua miseranda fortuna.

La S. V. dunque ha raccolto quali siano li meriti et i privilegi antichissimi che adornano la Communità e quei Popoli e li giusti titoli che la rendono in uno non mai interrotto possesso di Boschi, qual il suo numero e dispositione e quale l' utilità che da medesimi ne deriva, sperando d' haver in questa maniera interamente incontrata la publica premura. Grazie.

Treviso 10 Giugno 1710.

Annibal Brandolin Pod.ª Cap.º

(R. Archivio di Stato in Venezia, Lettere Rettori, Treviso 1710, Senato *(Secreta)* III.)

Serenissimo Principe

Per facilitare alla mia ubbidienza nel breve spatio di tempo che dovevo trattenermi nel Cadore alle mostre di quelle cernide il modo di raccogliere il numero de suoi Boschi da chi e con quai titoli possessi, le affittanze, oblighi e vantaggi de Communi come ne havevo il Sovrano comando in ducale 11 Feb.º passato stimai opportuno farvi preceder la publication di Proclama, onde avvisati di questa maniera li Capi de centinari dovessero presentarsi con le necessarie informationi ne luochi destinati alle mostre nel disegno di supplire all' una et all' altra incombenza senza lor maggior incommodo. Comparvero anco con puntualità ne io mancai d' illuminarmi possibilmente d' una materia vasta e difficile che nell' anno 1606 tenne occupata per molti mesi l' esperienza de Nobili Huomini Marc' Antonio Marcello, e Bernardino Bellegno, all' ora Provveditori della Terra Ferma sopra Beni Communali di modo che col Fondamento de statuti e Privileggi, che riguardano il possesso de Boschi medesimi per una parte e per l' altra medianti alcune carte esibite e massime le relationi de Giurati e Capi de Communi e Regole della Provincia mi do l' honore d' humilmente riferire alla Serenità Vostra.

Il Cadore paese montuoso, ed infecondo si distingue in dieci Centenari e siano Quartieri et ogni quartiere in Comune e Regole. Ha popoli numerosi, ma poveri, che non potendo industriarsi col-

l' Agricoltura per difetto del terreno, che non producendo vini ne altri frutti, appena dona grano per tre mesi dell' anno, sono obbligati per la maggior parte abbandonarlo per guadagnarsi altrove il vito, e gl' altri procacciarselo dalla vendita de legnami de Boschi, ma particolarmente dall' unica industria, di tagliare e carizzare quelli che sono disposti all' uso di mercantia. Li Boschi di Cadore come si rileva da carte antiche e rappresentano li Capi de centenari, pare si possino contare a duecento e quindici quando alcuno non fosse stato reduplicato nella denumeratione a motivo delle concessioni che dal General Consiglio si fanno da un Commune all' altro in conformità delle instanze e de bisogni ò per la rinovatione d' affittanze in una stessa persona.

Si dividono detti Boschi in comuni che vengono posseduti dalli Communi e Regole indipendentemente perchè appresi in forza da laudi che sono leggi statutarie permanenti, deliberate e stabilite col decreto del Giudice della Provincia prima dell' anno 1539 ne quali Boschi cadaun habitante ha facoltà di tagliar legnami ad uso proprio e per mercantia ancora ; In Boschi particolari che dal General Consiglio di Cadore chiamato la Communità Patrona si concedono e vengono concessi a Communi e Regole predette dopo l' anno istesso 1539 e ne fa di volta in volta il decreto con determinatione de tempi a ragguaglio delle Popolationi dell' instanze e dell' indigenze. Altri sono Boschi di raggione delle Chiese assegnati dal General Consiglio dalli Communi o Regole o che sono nati ne prati delle medesime, le rendite de quali s' impiegano al culto del Signor Iddio; et altri Boschi di raggione della Communità, che li affitta servendosi del denaro nell' occorenze annuali. Sono tutti questi duecento quindici Boschi di grandezza diversa girando pochi quattro o cinque miglia, altri due e tre, e la maggior parte un miglio mezzo et un quarto della qual circonferenza et anco meno sono altri sessanta Boschetti di raggione

di persone particolari del paese che ne hanno libera la dispositione perchè cresciuti ne loro Prati. Come però osservo possedersi sino al tempo de Patriarchi della Communità, Communi e Regole essi Boschi crederei poter affermare che sempre fossero stati d' indubitata raggione delli dieci centinari che formano il Corpo della Provincia di Cadore e ne appariscono in vantaggio le prove da Statuti, da Privileggi e diplomi de Patriarchi prima della fortunata deditione di quei sudditi all' imperio della Serenità Vostra seguita l' anno 1420 che appariscono confirmati con spetiose ducali dell' Eccellentissimo Senato, che anzi di tempo in tempo rinova le rimostranze del dono d' un tale Possesso e massime nell' 1453 che abbisognando quantità di legname per servitio dell' Armata navale hebbe carico il Nobil Huomo, Piero Valier Podestà di Cividale di farne la ricerca alla Communità con offerta pure del pagamento che dalla devotione degl' habitanti non accettato ricevè solamente la metà, e questa anco in atto di Gratia et in soccorso dell' estrema loro miseria: Servendo altre Ducali 1463 a merito più distinto del loro suddito osseguio dando risalto al volontario donativo che fecero alla Serenità Vostra del famoso Bosco di Semadide chiamato doppo Bosco di S. Marco che fa corona ad una vasta ed eminente montagna che torreggia nel Commune d' Auronzo con arbori di smisurata grandezza, riservati alle sole occorrenze della Casa dell' Arsenale. E pare maggiormente stabilito tale possesso perchè emanati nell' anno 1466 alcuni ordini del Magistrato Eccellentissimo a Beni Communali a motivo de Pascoli e de Boschi fatto ricorso all' Eccellentissima Quarantia restò deciso con amplo decreto a favore del Paese. Dichiarando precisamente l' Eccellentissimo Senato con posteriori Ducali 28 7mbre 1605 che li Boschi tutti del Cadore dovessero in conformità de suoi statuti e Privileggi intendersi e rimaner per sempre a beneficio e comodo di quei sudditi senza che mai potessero essere venduti, affittati ne im-

pegnati. Riservando però la facoltà al Regg.[to] Eccellentissimo all' Arsenal, che oltre li tagli del Bosco di S. Marco potesse comandare e farne eseguire in qualunque altro come ricercasse il Publico servitio habilitando appresso la Communità, Comune e Regole di poterne affittare qualche picciola parte in caso d' urgenza indispensabile bisogno da essere però riconosciuto et approvato con positivo decreto di questa Reggenza. Anzi che in ordine all' accennate Ducali andati di Publica Comissione nel Cadore l' anno susseguente 1606 li predetti Nobil Huomini Marcello e Bellegno et essaminata nella situazione del paese sterile la sua numerosa e povera Popolatione facendo riflesso che li Legnami de Boschi erano l' unico sostentamento di tante famiglie decretarono nelle molte affittanze che correvano la cassatione et annullatione di tutte niuna eccettuata perchè contrarie a statuti e fatte a pregiudicio de Popoli riservando agli Affittuali di ripeter alcuni nel termine di quattro altri di sei anni il prezzo sborsato a misura delle summe compresi niente di meno li tagli di legni ad uso di mercantia che fossero seguiti duranti l' Affittanze medesime.

Provedono li Boschi del Cadore in abbondanza Pini, Laresi, Albedi, Avedini, Fagheri, legni da foglia, legne da foco per carbon, d' alcuni di quali se fanno arbori da Nave de gl' altri taglie che vengono ridotte in tavole, squerati Chiavi, Scaloni Bordonali e Scandole servendo queste per coprir case e quelli ad uso di mercantia.

Del numero dei doicento quindici del Cadore ne possede la Communità in libera Patronia vinti uno ma li affitta come di presente e ne ha quattordici d' affittati a Particolari segnati nel foglio Aprocedendo a tale Affittanze, così s' asserisce, a causa di minorar il Peso delle Tasse estraordinarie che ogni tanti anni è obbligata imponere all' universale degli Abitanti per occasione de tagli comandati dagl' Eccellentissimi Signori Provveditori e Patroni all' Arsenale. Gl' altri tutti sono alla dispositione de Regole e Communi parte posseduti

in forza di laudi prima dell' anno 1539 et parte di Terminationi fatte di tempo in tempo dalla Communità.

Per quanto raccolgo da carte e constituti de Degani sessantatre Boschi della prima raggione sono di presente affittati alle persone descritte nel foglio *B* che distingue la grandezza tempo prezzo dell' Affittanze e nome degli Affittuali non però tutti con le distintioni medesime, perchè non presentate le locationi, se ne ha il solo detto de Degani che non hanno saputo riferirle ne indicare quali siano conferite con decreto della Carica e quali senza confermano bensì che li Communi e Regole siano devenute all' affittanze stesse per supplire alle Tasse estraordinarie e debiti contrati per occasione di liti nel Paese, nella Dominante, e quì, alle quali sono sopra modo inclinati quei Popoli e per proviggioni di Biade negl' anni di penuria e massime ne rigori del Verno. Si fanno tali affittanze ordinariamente di vintinove in vintinove anni sempre con la conditione che non siano toccati li novellami, vedendosene rinovata alcuna in qualche casa e continuare sino agl' ottanta e più anni sborsando gl' Affittuali il prezzo al stipular delle Affittanze nelle summe accordate e che risultano dal predetto foglio segnato *B* et essequiscono li tagli ogni otto dieci anni più e meno conforme si assasonano li legnami e permette la qualità de Terreni e situatione de Boschi. Degl' altri Boschi non affittati ma che sono al godimento de Communi e Regole tagliano essi legnami, e vendendolo per loro conto sogliono ricavare lire due, tre e anco quattro per ogni due legni da mercantia per far Tolle Bordinali et altro e queste nette da spese, che calcolate dette summe di taglio in taglio si desume che possino render lire mille cinquecento e sino due mille per ogni taglio a cadaun Commune o Regola quantunque succedi ben spesso che alcuni Communi o Regole al tempo di tagli mancando loro il modo di supplire alle spese necessarie sono obbligati vendere a particolari Persone li tagli medesimi con prezzi

stabiliti et accordati tra le parti impiegandosi poi ordinariamente e questo denaro e quello che fanno li Communi e Regole a dirittura per loro conto per l' aconzio dispendioso delle strade escavate e sostenute nelle Coste delle Montagne di copiosi Ponti et Aquedotti che scorrono a benefitio del Paese per riparo de Torrenti e delle Ville che ben spesso vengono coperte e rovinate dalle cadute delle nevi, per il mantenimento delle Tezze inservienti sopra le montagne al ricovero degli Animali a tempi de Pascoli e per sodisfare a salariati e Guardie destinate a rastelli ne tempi sospetti ogn' uno ne propri distretti. Sono obligati li Communi e Regole sborsare per raggion di Pedaggio alla Communità due soldi per antena et un soldo per cadaun legno che si taglia e vende. La quale Communità ha poi il peso di circa tre mille ducati all' anno in molti salariati, accomodamenti pur essa di strade, Ponti et Aquedotti, in liti speditioni di Nontij a piedi della Serenità Vostra e Magistrati Eccellentissimi e così pure d' altri ducati tre mille negl' incontri de Tagli e condotte di legni che occorrono a servitio dell' Arsenale, summa questa che si raccoglie però col mezzo delle Tasse estraordinarie che vengono pagate come sopra da Communi e Regole. Consistono per altro le rendite della Communità nel ritratto dall' affittanze delli Boschi vinti uno in ducati cento cinquanta all' anno d' affitto del Porto dove sono condotti all' imbarco li legnami; mentre per la maggior parte vengono contrattati e spediti per la dominante spesa ad ogni modo che cade per quanto vien rifferto a peso de Mercanti Compratori. Elegge ogni Commune e Regola d' anno in anno due deputati alla custodia de Boschi con carico d' invigilare perchè non siano inferiti danni ne Novellami ne tagliati legni non maturi e trovando contrafattori li denontiano a' Capi del Commune e Regola sotto cui sono li Boschi dannificati, quali puniscono pecunariamente li Rei come prescrivono li proprij statuti. Li Boschi a' Confini Arciducali si guardano poi dalla vigi-

lanza di tutti gli abitanti mentre si tratta del commun interesse, e di difendere nel Confine le raggioni de Pascoli, che è quel forte stimolo, che ben spesso fa che esponghino le proprie vite alcune volte per impedire le rapressaglie degl' Esteri, et altre per vendicarle.

Per meglio stabilire li punti principali del Comando dell' Eccellentissimo Senato sarebbe stata necessaria una più lunga permanenza sopra luoco, ma niente di meno mi facio lecito confidare che se il mio devoto servitio non haverà la buona sorte di riportare il Sovrano gradimento possi haver quella almeno d' esser compatito. Grazie.

Udine 28 Settembre 1710.

(Inserta nell'Informazione antecedente, nella Busta 4 Processi in causa Boschi Cadore-Belluno, nel R. Archivio di Stato in Venezia.)

1 ad 26 Giugno 1729.

Lettera havuta dal signor Fiscal attuale del magistrato Eccellentissimo sopra legne e Boschi e spedita dal signor Giacomo Antonio Boni per essere considerata da signori Sindici e Capi della Communità di Cadore per doversele dar risposta al vicenato.

. . . .

. . . .

« Come però in questi ultimi tempi cioè nell' anno 1710 sono state dall' Eccell.mo Senato comesse informationi in questa materia: tanto al Reggimento de Udine come a quello de Treviso, che quantunque favorevoli non è però mai stato decretato a solievo della Communità; anzi sono seguite posteriormente nuove commissioni jndagini e ricerche col mezzo del Regg.to Eccellentissimo dell' Arsenal e di detto Magistrato Eccellentissimo a Legne e Boschi senza che sia stato ne pur allora determinato niente in tale proposito: Il che si giudica di qualche pregiuditio alla Communità stessa etc. »